

## Approfondimento **FIRST CISL**

---

# Incentivo alla natalità, Bonus asilo nido e Supporto presso la propria abitazione per minori con gravi patologie

### **Riferimenti normativi**

Legge 30-12-2025, n. 199; Legge 30-12-2024, n. 207; Decreto-legge 30-06-2025, n. 95, convertito in Legge 08-08-2025, n. 118; Decreto-legge 04-05-2023, n. 48, convertito, con modificazioni, nella Legge 03-07-2023, n. 85; Legge 11-12-2016, n. 232; Circolare Inps n. 29 del 27-03-2026; Messaggio Inps n. 102 del 12-01-2026; Messaggio Inps n. 213 del 22-01-2026; Circolare Inps n. 60 del 20-03-2025; Circolare Inps n. 123 del 05-09-2025; Circolare Inps n. 76 del 14-04-2025; Messaggio Inps n. 1165 del 04-04-2025; Messaggio Inps n. 1303 del 16-04-2025; Messaggio Inps n. 1014 del 25-03-2025, Messaggio Inps 24-07-2025 n. 2345; Messaggio Inps n. 3336 del 06-11-2025 ; Circolare Inps n. 61 del 16-03-2017; Circolare Inps n. 39 del 27-02-2017; Messaggio Inps n. 4252 del 13-11-2020.

**19 maggio 2026**

## Incentivo alla natalità cosiddetto “Bonus nuovi nati”

La Legge di bilancio 2026 conferma la misura e aumenta le risorse previste per il contributo alle spese per il sostegno per ogni figlia/o nata/o, adottata/o oppure affidata/o (Legge n. 199/2025 art. 1 – comma 208). L'importo dell'erogazione “una tantum” pari a 1.000 euro è il medesimo già previsto dalla Legge di bilancio 2025 e viene erogato **a domanda**, da parte dell'Inps, **a partire dal mese successivo al mese di nascita o di adozione**. La Legge di bilancio infatti ha esclusivamente aumentato il totale delle risorse atte a finanziare la misura di sostegno, ma non ha aggiornato l'importo dell'erogazione che rimane, quindi, di 1000 euro anche per il 2026.

### Requisiti di accesso al contributo

Per poter accedere al “Bonus nuovi nati” sono necessari i sottoelencati requisiti.

A) Le/i richiedenti devono essere:

- cittadine/i italiane/i o cittadine/i di uno Stato membro dell'Unione Europea;
- loro familiari, titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
- cittadine/i di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- titolari di permesso unico di lavoro autorizzate/i a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzate/i a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
- cittadine/i extracomunitarie/i in possesso di tipologie di permesso non espressamente elencate nell'articolo 1, comma 206, della Legge di bilancio 2025. In particolare, considerato che l'articolo 41, comma 1, del Decreto legislativo 25-07-1998, n. 286, individua nella durata non inferiore all'anno la durata minima della validità dei permessi per accedere alle prestazioni sociali, possono accedere al “Bonus nuovi nati” anche le/i cittadine/i extracomunitarie/i in possesso di un permesso di durata non inferiore a un anno;
- cittadine/i straniere/i apolidi, rifugiate/i politiche/i o titolari di protezione internazionale (art. 27, Decreto legislativo 19-11-2007, n. 251, e art. 2 del regolamento n. 883/2004, del Parlamento europeo e del Consiglio del 29-04-2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale).

## Approfondimento FIRST CISL

B) Il nucleo familiare del genitore richiedente il “Bonus” deve avere una situazione economica ai fini **ISEE non superiore a 40.000 euro annui** (nella cui determinazione non rilevano le erogazioni dell’Assegno Unico Universale - AUU).

Il “Bonus nuovi nati” non concorre alla determinazione del reddito complessivo ai sensi dell’art. 8 DPR n. 917/1986.

L’ISEE deve essere in corso di validità ovvero è necessario aver precedentemente presentato una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per il calcolo dell’ISEE per le prestazioni alle/ai minori. Sia **nell’ISEE** sia **nella DSU** deve essere **indicata la/il minore cui è riferito l’evento di nascita, adozione, affidamento preadottivo**.

C) Il **genitore** richiedente il “Bonus” deve essere **residente in Italia** alla data di presentazione della domanda. Inoltre, è richiesta la residenza in Italia dalla data dell’evento nascita, adozione o affidamento preadottivo fino alla data di presentazione della domanda del Bonus.

D) La/il figlia/o deve essere **nata/o**, oppure essere entrata/o in famiglia, in caso di adozione/affidamento preadottivo, **da meno di 120 giorni**. Per le **adozioni** il **contributo può essere richiesto** esclusivamente **per le/i figlie/i minorenni**.

In caso di adozione o affidamento preadottivo, se la/il richiedente non allega alla domanda il provvedimento giudiziario (sentenza definitiva di adozione o provvedimento di affidamento preadottivo), abbreviando così i tempi di definizione della domanda, è necessario che nella domanda siano riportati gli elementi essenziali (sezione del Tribunale, data di deposito in cancelleria e relativo numero) che consentano all’Inps il reperimento del provvedimento stesso presso l’Amministrazione competente.

Inoltre, se la domanda è presentata da persona non comunitaria – qualora non sia allegata alla domanda la copia di uno dei titoli di soggiorno utili per accedere al Bonus – è necessario indicare nella domanda gli elementi identificativi che consentano la verifica del titolo di soggiorno (tipologia del titolo, numero titolo, Questura che lo ha rilasciato).

Per le adozioni internazionali viene assunta come data di riferimento la data di trascrizione del provvedimento di adozione nei Registri dello Stato Civile.

Il “Bonus nuovi nati” può essere richiesto, in alternativa tra loro, da uno dei genitori. Nel caso di genitori non conviventi il Bonus può essere richiesto dal genitore che convive con la/il figlia/o nata/o, adottata/o oppure in affidamento preadottivo. Per il genitore incapace di agire o minorenne, la domanda deve essere presentata dal genitore (nonna o nonno) di quest’ultima/o che esercita la responsabilità genitoriale o dalla/dal tutrice/tutore, ferma restando la verifica dei requisiti in capo al genitore, incapace o minorenne, della/del nuova/o nata/o.

## ATTENZIONE

La domanda va presentata per ciascuna/ciascun figlia/o anche nel caso di parto gemellare o plurimo e di affidamento e adozione plurimi.

Dal mese di novembre 2025 in occasione della nascita di un/una figlia/o, l'INPS invia una comunicazione tramite posta elettronica per invitare i genitori a presentare la domanda per richiedere l'Assegno Unico Universale per le/i figlie/i a carico o integrare il beneficio percepito per altre/i figlie/i a carico e a richiedere il "Bonus nuovi nati", se il valore dell'ISEE è inferiore al limite massimo previsto per la prestazione.

## Modalità di presentazione della domanda

Il servizio è accessibile:

- tramite il Patronato Inas Cisl territorialmente competente, [www.inas.it](http://www.inas.it) ;
- sul sito dell'Istituto, [www.inps.it](http://www.inps.it) , utilizzando la propria identità digitale, SPID di Livello 2 o superiore, CIE 3.0, CNS o eIDAS, nella sezione "Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche" raggiungibile attraverso il seguente percorso: "Sostegni, Sussidi e Indennità" > "Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità" > selezionare la voce "Vedi tutti" nella sezione "Strumenti"; una volta autenticati è sufficiente selezionare la prestazione "Bonus nuovi nati";
- tramite il Contact Center Multicanale, numero verde 803.164;
- app INPS Mobile.

## Criteri e erogazione da parte dell'Inps

L'erogazione del "Bonus nuovi nati" sarà effettuata da parte dell'Inps in ordine cronologico di presentazione delle domande accolte, in un'unica soluzione, al genitore richiedente, mediante bonifico su conto bancario o su libretto postale o su carta prepagata con IBAN.

L'erogazione avverrà nel limite delle risorse stanziare in Legge di bilancio, pari a 360 milioni di euro annui dal 2026, salvo eventuali rettifiche successive.

Nel caso in cui l'Inps, nella sua attività di monitoraggio, rilevi uno sfioramento nel budget, potrà procedere, con decreto del Ministero dell'Economia e di quello del Lavoro, a modificare l'importo del contributo e il tetto del valore ISEE ammesso.

## Bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione

La Legge di bilancio 2026 (art. 1, comma 208) interviene anche a rifinanziare e ad aumentare le risorse stanziare dalla Legge di bilancio 2025 (art. 1, commi 209 - 211) per questa misura, incrementandole di ulteriori 5,96 milioni di euro per l'anno 2026 e di 6,36 milioni di euro a decorrere dal 2027.

Il contributo, introdotto a partire già dal 2017 (art. 1, comma 355, Legge 11-12-2016, n. 232), è finalizzato:

- al pagamento della retta di frequenza dell'asilo nido, pubblico o privato autorizzato, ed in questo caso il contributo è definito "contributo asilo nido", detto contributo deve essere richiesto dal genitore che sostiene l'onere del pagamento della retta;
- alle forme di supporto presso la propria abitazione per le/i bambine/i al di sotto dei tre anni di età, affette/i da gravi patologie croniche, in questo caso il contributo è definito "contributo forme di supporto presso la propria abitazione". Questo contributo deve essere richiesto dal genitore che coabita con la/il figlia/o e ha dimora abituale nel medesimo Comune.

I **due contributi** sono **alternativi**, quindi i genitori che richiederanno il contributo asilo nido non potranno usufruire del contributo per le forme di supporto presso la propria abitazione e viceversa.

Per quanto riguarda le domande **presentate dal 1° gennaio 2026**, queste avranno validità automatica per gli anni successivi, fino al mese di agosto dell'anno in cui la/il bambina/o compirà tre anni, fermo restando la permanenza del diritto, subordinato:

- alla sussistenza annuale dei requisiti;
- all'avvenuta prenotazione delle mensilità per ogni anno solare per il "Bonus asilo nido";
- alla presenza dell'attestazione della/del Pediatra di Libera Scelta (PLS) che certifichi l'impossibilità della frequenza per gravi patologie croniche, nel caso venga richiesto il contributo per il sostegno presso l'abitazione.

Dal 2026, il contributo è accessibile anche per la frequenza di:

- nidi e micronidi che accolgono bambine/i dai 3 ai 36 mesi di età;
- sezioni primavera che accolgono bambine/i dai 24 ai 36 mesi di età, nella continuità del percorso educativo dalla nascita a sei anni di età (Decreto Legislativo 13-04-2017 n. 65 - Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni);
- spazi gioco e servizi educativi abilitati in contesto domiciliare, nel rispetto delle normative comunali e regionali.

Rimangono tutt'ora escluse dal contributo:

- le spese per i servizi ricreativi;
- i servizi pre e post scuola;
- la frequenza di centri che accolgono le bambine e i bambini dai primi mesi di vita insieme a accompagnatrice/accompagnatore adulta/o.

L'importo del contributo è modulato a seconda dell'importo dell'ISEE del nucleo familiare (nel caso di minore presente in un nucleo con genitori non sposati né conviventi è necessario **l'ISEE minorenni**; mentre nel caso di genitori separati o divorziati occorre **l'ISEE ordinario**).

## ATTENZIONE

Si evidenzia che coloro che hanno richiesto e ottenuto il rimborso di almeno una mensilità del “Bonus asilo nido” non possono presentare anche domanda per il “contributo forme di supporto presso la propria abitazione”.

## Requisiti

La domanda di contributo può essere presentata dal genitore di una/un **bambina/o di età inferiore ai tre anni** che sia in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:

- a) abbia la **cittadinanza italiana** o di uno Stato dell'Unione Europea o, in caso di cittadina/o di uno Stato extracomunitario, permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- b) abbia la **residenza in Italia**.

Con riferimento alle/ai cittadine/i di uno Stato extracomunitario, si precisa che possono accedere al contributo i genitori in possesso dei seguenti requisiti o permessi di durata almeno semestrale:

- straniera/o apolide, rifugiata/o politica/o o titolare di protezione internazionale equiparata/o alle/ai cittadine/i italiane/i;
- titolare di Carta blu, “lavoratori altamente qualificati”;
- titolare di permesso di soggiorno per lavoro autonomo.

Per il **genitore minorenni o incapace di agire**, la domanda può essere presentata dal genitore di quest’ultima/o che esercita la potestà genitoriale o dalla/dal tutrice/tutore, ferma restando la verifica dei requisiti in capo al genitore (minorenne o incapace) della/del bambina/o. Si evidenzia che il genitore (nonna o nonno della/del bambina/o che frequenta l’asilo nido) che esercita la responsabilità genitoriale della/del minore può registrare direttamente online sul sito dell’Inps la delega a proprio nome per l’esercizio dei diritti della/del figlia/o minore, compresa la richiesta del contributo.

Il contributo può essere richiesto anche dall’affidataria/o della/del minore in affido temporaneo o preadottivo.

Tutti i citati **requisiti** devono essere **posseduti alla data di presentazione della domanda e devono permanere per tutta la durata della prestazione**.

Nell’istanza il genitore richiedente dichiara, sotto la propria responsabilità, i requisiti che danno titolo alla concessione del contributo, salvo che la/il beneficiaria/o non sia tenuta/o a comprovare i medesimi sulla base di specifica documentazione.

In caso di affido temporaneo o affidamento preadottivo è necessario riportare gli elementi identificativi del provvedimento di affido (sezione del Tribunale, data di deposito in cancelleria e relativo numero).

## Causali da inserire nella domanda di contributo

La domanda di contributo può essere presentata per:

- a) le spese sostenute per il pagamento di **rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati**. In tale ipotesi il contributo è definito “contributo asilo nido”, le forme di pagamento ammesse sono solo quelle tracciabili con l’evidenza del genitore che sostiene la spesa (la documentazione fiscalmente in regola è un requisito fondamentale), il “contributo asilo nido” deve essere richiesto dal genitore che sostiene l’onere del pagamento della retta;
- b) forme di **supporto presso la propria abitazione** a favore di **bambine/i, al di sotto dei tre anni, affette/i da gravi patologie croniche**. In tale ipotesi il contributo è definito “contributo forme di supporto presso la propria abitazione”, il “**contributo forme di supporto presso la propria abitazione**” deve essere richiesto dal genitore che coabita con la/il figlia/o e ha dimora abituale nel medesimo comune.

Nel caso in cui il servizio di asilo nido è reso da istituti o scuole con riconoscimento pubblico e da Enti del Terzo Settore di natura non commerciale, beneficiari dell’esenzione IVA, ovvero della dispensa dall’obbligo di fatturazione, è possibile presentare una ricevuta di pagamento “parlante” contenente l’indicazione di tutti i dati relativi alla struttura, alla/al minore beneficiaria/o e all’intestatario/o della ricevuta emessa dalla struttura erogante.

## Misura del contributo

L’importo del contributo, nella misura massima di 3.600 euro annui, viene calcolato sulla base della data di nascita della/del bambina/o e del valore dell’ISEE per prestazioni alle/ai minorenni (non tenendo conto degli importi erogati a titolo di AUU Assegno Unico Universale), l’assenza di detto ISEE comporta l’applicazione del contributo nella misura minima. Ai fini della misura viene preso a riferimento l’ISEE minorenni valido alla data di protocollazione della domanda.

L’importo del contributo è così articolato:

**Per le/i bambine/i nate/i a partire dal primo gennaio 2024:**

- 3.600 euro (dieci rate da 327,27 euro e una da 327,30 euro), nell’ipotesi di ISEE minorenni, in corso di validità, inferiore o uguale a 40.000 euro;
- 1.500 euro (dieci rate da 136,37 euro e una da 136,30 euro) con ISEE minorenni superiore alla soglia di 40.000 euro, non presente, difforme, discordante o non calcolabile.

**Per le/i bambine/i nate/i in data precedente al primo gennaio 2024:**

- 3.000 euro complessivi annui rateizzati per ISEE fino a 25.000,99 euro;

**19 maggio 2026**

## Approfondimento FIRST CISL

- 2.500 euro complessivi annui rateizzati per ISEE tra 25.001 a 40.000 euro;
- 1.500 euro complessivi annui rateizzati per ISEE superiore a 40.000 euro o nel caso di ISEE assente.

Il genitore che richiede il “contributo asilo nido” deve specificare nella domanda le mensilità relative ai periodi di frequenza scolastica, compresi tra gennaio e dicembre dell’anno solare di riferimento della domanda, fino ad un massimo di 11 mensilità.

Ai fini della verifica del requisito economico per la definizione dell’importo del contributo, nella determinazione dell’ISEE minorenni, è **neutralizzato l’importo erogato per l’Assegno Unico Universale (AUU)**.

Per quanto riguarda la domanda di “contributo forme di supporto presso la propria abitazione”, ai fini dell’erogazione del contributo, è necessaria un’attestazione, rilasciata dalla/dal Pediatra di Libera Scelta (PLS), che dichiari, per l’intero anno di riferimento, l’impossibilità della/del bambina/o a frequentare l’asilo nido, in ragione di una grave patologia cronica.

## Non cumulabilità e trattamento fiscale

Il “Bonus Asilo Nido” non è cumulabile con la possibile detrazione in sede di dichiarazione dei redditi, consistente in una detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19% delle spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido di un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlia/o ospitata/o negli stessi.

L’Inps comunica telematicamente all’Agenzia delle Entrate l’erogazione del contributo.

Il “contributo forme di supporto presso la propria abitazione” è reddito esente dall’imposizione fiscale, in quanto corrisposto a titolo assistenziale.

### IMPORTANTE

Il concetto di “**patologia**” è volutamente generico e, a differenza della definizione di “malattia”, più restrittiva, indica qualsiasi alterazione dello stato di salute stabilizzata o in evoluzione. Inoltre, il requisito della **cronicità** è relativo alla prevedibile durata nel tempo di detta alterazione dello stato di salute. Ai fini dell’argomento in esame si considera cronica qualsiasi alterazione dello stato di salute di durata non prevedibile, ma comunque non breve e di natura tale da sussistere per tutto l’anno di riferimento. La causa dell’impossibilità di frequentare l’asilo nido deve essere per l’appunto la patologia cronica connotata del requisito della **gravità**. Inoltre la normativa evidenzia che il requisito della gravità è rafforzativo del nesso causale tra patologia cronica sofferta e impossibilità a frequentare l’asilo nido.

## Erogazione del contributo da parte dell'Inps

Il “**Bonus asilo nido**” viene erogato mensilmente dall'Inps, al massimo per undici mensilità per anno solare e in ogni caso per un importo non superiore al valore della retta.

Il “**contributo forme di supporto presso la propria abitazione**” è erogato in unica soluzione al genitore richiedente, fino all'importo massimo concedibile.

Ambedue i contributi saranno liquidati mediante bonifico dell'Inps su conto bancario o su libretto postale o su carta prepagata con IBAN.

## Modalità di presentazione della domanda

La domanda di bonus asilo nido o di sostegno presso l'abitazione può essere presentata tramite i seguenti canali:

- Patronato Inas Cisl territorialmente competente, [www.inas.it](http://www.inas.it) ;
- Sito dell'Istituto nazionale di previdenza sociale , [www.inps.it](http://www.inps.it) , utilizzando la propria identità digitale, SPID di Livello 2 o superiore, CIE 3.0, CNS o eIDAS, nella sezione “Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche” raggiungibile attraverso il seguente percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione “Strumenti”; una volta autenticati è sufficiente selezionare la prestazione “Domande Bonus asilo nido”;
- Contact Center Multicanale, numero verde 803.164;
- app Inps Mobile.